

# Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° luglio 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup>  
sull'agricoltura,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>2</sup> concernente la produzione primaria.

<sup>2</sup> Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>3</sup> sulla protezione delle acque;
- b. ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sui pagamenti diretti (OPD);
- c. ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui contributi per singole colture;
- d. ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>6</sup> sull'allevamento di animali.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 non si applica al controllo della tenuta stagna degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido.

<sup>4</sup> La presente ordinanza è rivolta ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordinanze di cui al capoverso 2.

## **Art. 2**            Controlli di base

<sup>1</sup> I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono rispettati in tutta l'azienda.

<sup>2</sup> Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell'allegato 1.

RU **2018 4171**

- 1    RS **910.1**
- 2    RS **916.020**
- 3    RS **814.201**
- 4    RS **910.13**
- 5    RS **910.17**
- 6    RS **916.310**

<sup>3</sup> I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo, a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

### **Art. 3** Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

<sup>1</sup> I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b–d devono essere controllati almeno ogni otto anni.

<sup>2</sup> I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a devono essere controllati nelle aziende gestite tutto l'anno almeno ogni quattro anni e nelle aziende d'estivazione almeno ogni otto.

<sup>3</sup> La data di un controllo di base va fissata stagionalmente in modo che gli ambiti scelti possano essere controllati efficacemente.

<sup>4</sup> Un'azienda gestita tutto l'anno deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.

<sup>5</sup> In ciascun Cantone almeno il 40 per cento dei controlli di base relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

<sup>6</sup> I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:

- a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;
- b. controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione.

### **Art. 4** Controlli in funzione del rischio

<sup>1</sup> Oltre ai controlli di base sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

- a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di inosservanza delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali in azienda;
- d. ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente.

<sup>2</sup> I controlli in funzione del rischio possono essere svolti con diversi metodi di controllo a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

### **Art. 5** Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio

<sup>1</sup> Le aziende gestite tutto l'anno con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo in funzione del rischio nell'anno civile in corso o in quello successivo al controllo.

<sup>2</sup> Le aziende d'estivazione con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni

civili successivi al controllo. In caso di avanzamento del bosco o abbandono e a condizione che sia presente un adeguato piano di risanamento si applica un termine di cinque anni civili.

<sup>3</sup> Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b–d.

<sup>4</sup> In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo in funzione del rischio nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reinscrizione;
- b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, senza le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili e senza i maggessi da rotazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di contribuzione;
- c. contributo per l'interconnessione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi otto anni di contribuzione.

<sup>5</sup> Non deve essere svolto un nuovo controllo secondo il capoverso 1 nelle aziende gestite tutto l'anno, nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunitari nei confronti delle quali è stata applicata una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi.

<sup>6</sup> In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

<sup>7</sup> I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli secondo la legislazione sulla protezione delle acque.

#### **Art. 6** Norma per le piccole aziende

Le disposizioni degli articoli 2–5 non si applicano alle aziende gestite tutto l'anno con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

#### **Art. 7** Organi di controllo

<sup>1</sup> Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

<sup>2</sup> Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>7</sup> sull'accreditamento e sulla designazione, gli organi di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma

<sup>7</sup> RS 946.512

«SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»<sup>8</sup>. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose, lupini e colza;
- b. contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione;
- c. contributo per la qualità del paesaggio;
- d. contributi per l'efficienza delle risorse.

<sup>3</sup> Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per il rispettivo ambito.

<sup>4</sup> Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o di cui all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 maggio 2020<sup>9</sup> sul piano di controllo nazionale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP), la deve segnalare alle competenti autorità d'esecuzione, anche se non aveva il compito di controllare l'osservanza di tale disposizione.<sup>10</sup>

#### **Art. 8**            Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze:

- a. ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2;
- b.<sup>11</sup> ordinanze di cui all'articolo 10 capoverso 1 OPCNP<sup>12</sup>.

<sup>2</sup> Le autorità d'esecuzione delle ordinanze secondo il capoverso 1 informano l'organo di coordinamento dei controlli sui controlli in funzione del rischio da loro previsti secondo l'articolo 4 della presente ordinanza e sui controlli supplementari da loro previsti secondo l'articolo 8 OPCNP.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo:

<sup>8</sup> La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>9</sup> RS 817.032

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 4 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 4 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

<sup>12</sup> RS 817.032

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 4 dell'O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).

- a. quali ambiti presso quali aziende deve controllare;
- b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e
- c. quando deve svolgere i controlli.

<sup>4</sup> L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro ambiti di competenza.

#### **Art. 9**                    Compiti della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Unità federale per la filiera alimentare.

<sup>2</sup> Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l'UFAG e l'UFAM possono:

- a. allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione del rischio nonché i criteri per la valutazione di tali punti;
- b. emanare direttive concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.

#### **Art. 10**                  Abrogazione e modifica di altri atti normativi

<sup>1</sup> L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>14</sup> sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è abrogata.

<sup>2</sup> La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

#### **Art. 11**                  Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<sup>14</sup> [RU 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315 n. III, 2017 339 all. 3 n. 4]

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 2)

## **Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva e delle superfici per la promozione della biodiversità**

### **1. Controlli di base degli effettivi di animali**

- 1.1 *Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate.
- 1.2 *Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti)*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate in caso di dubbio.

### **2. Controlli di base dei dati sulle superfici nonché delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva**

- 2.1 *Dati sulle superfici*: le colture dichiarate vanno verificate in loco.
- 2.2 *Superfici con contributi per singole colture*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco.
- 2.3 *Superfici con un contributo per la produzione estensiva*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco.

### **3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)**

- 3.1 *SPB con contributo del livello qualitativo I*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 55 OPD<sup>15</sup>.
- 3.2 *SPB con contributo del livello qualitativo II*: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966<sup>16</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio e che sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità del livello qua-

<sup>15</sup> RS 910.13

<sup>16</sup> RS 451

litativo II, non devono essere svolti controlli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB secondo l'articolo 55 OPD e di tutte le superfici seminate per la prima volta negli anni precedenti.

- 3.3 *SPB con contributo per l'interconnessione*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici per ogni misura notificata.

*Allegato 2*  
(art. 10 cpv. 2)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2018** 4171.